Bollo

IL CORSO LIBERO DI SCIENZE POLITICHE

NELL' UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

CENNI STORICI

DI

DOMENICO MANTOVANI-ORSETTI

PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
INCARICATO DELL' INSEGNAMENTO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

BOLOGNA
DITTA NICOLA ZANICHELLI
1901

IL
CORSO LIBERO DI SCIENZE POLITICHE
NELL' UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

CENNI STORICI

DI

DOMENICO MANTOVANI-ORSETTI

PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
INCARICATO DELL' INSEGNAMENTO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

BOLOGNA
DITTA NICOLA ZANICHELLI
1901

IL CORSO LIBERO DI SCIENZE POLITICHE
NELL' UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Compiuto appena il corso quadriennale dello Studio politico-legale nell' Università di Padova nell' anno 1852-53, ed ottenutavi la laurea in ambe le leggi il 24 agosto 1854, io fui abilitato all' insegnamento privato delle Scienze politiche con patente 12 decembre 1855 della stessa Università, ed esercitai effettivamente tale insegnamento in Treviso, mia città nativa, negli anni 1855-56, 1856-57, 1857-58 e 1858-59, estendendolo inoltre nell' ultimo anno a tutte le materie della parte filosofica dello Studio politico-legale, a ciò autorizzato coll' altra patente 17 febbraio 1859; mentre il Tribunale d' appello per le Provincie venete con deliberazione del 30 giugno 1857 mi dichiarava eleggibile al posto di avvocato con classificazione distinta e con altra deliberazione del 31 agosto successivo mi ammetteva alla difesa d' imputati in affari penali, e l' Ateneo di Treviso mi eleggeva prima socio corrispondente (4 giugno 1857), poscia mi aggregava alla classe dei 40 membri ordinari (29 luglio 1858) e in fine mi nominava segretario per le Scienze (4 gennaio 1859).

Fu appunto nell' Ateneo di Treviso che io lessi una Memoria — *Sulle origini e sui progressi del diritto romano* — nella tornata 4 giugno 1857, pubblicata più tardi nell' Eco dei Tribunali di Venezia [1], e poi un' altra — *Del diritto internazionale e del suo insegnamento* — nelle tornate 22 e 29 luglio 1858, pubblicata nel Giornale di Giurisprudenza pratica pure di Venezia [2], come pubblicai fra le altre cose in quel tempo nella Rivista euganea di Padova due articoli sotto il titolo — *Le leggi sull' usura e l' economia politica* — [3].

Emigrato dalle Provincie venete negli Stati sardi nell' anno 1859,

mi fu conferita con dichiarazione ministeriale in data di Torino 20 marzo 1860 l'autorizzazione all'insegnamento privato nella Facoltà di Leggi per il corso di Diritto internazionale in tutte le Città nelle quali ha luogo l'insegnamento officiale per il detto corso, secondo l'articolo 187 della legge 13 novembre 1859 n. 3725, come mi fu conferita con decreto reale del 24 aprile 1860 la cittadinanza, e come con decreto 25 agosto 1860 del Ministro Guardasigilli fui nominato avvocato con residenza in Pavia.

In seguito all'autorizzazione avuta, non ostanti gli incoraggiamenti di uomini autorevolissimi affinchè restassi a Torino, e la occasione offertami di essere prescelto per una cattedra nell'Università di Modena, andai a Pavia ed insegnai effettivamente in quella Università nel secondo semestre dello stesso anno 1859-60 tenendovi un corso libero e gratuito e nel successivo anno 1860-61 un corso pareggiato di Diritto internazionale pubblico, privato e marittimo, del primo dei quali corsi feci il 24 aprile 1860 la *Prelezione* inaugurale, che fu pubblicata nella Gazzetta dei Giuristi di Torino ([4]), mentre le due *Lezioni* preliminari al secondo corso furono lette il 1° e il 3 decembre 1860 e pubblicate a Pavia sotto il titolo di — *Introduzione allo studio del diritto internazionale moderno* — ([5]).

Essendomi stata offerta dal Ministero della pubblica istruzione, in seguito al mio insegnamento e alla mia partecipazione alle Commissioni per esami speciali e di laurea, la nomina a professore straordinario di Diritto amministrativo nella stessa Università di Pavia in sostituzione di altro insegnante, ed avendola io declinata, accettai invece l'offerta che dallo stesso Ministero mi fu fatta della stessa cattedra e colla stessa qualità nell'Università di Bologna, dove quella cattedra era stata istituita col decreto del Governatore delle regie Provincie dell'Emilia 8 marzo 1860; poichè il professore Francesco Trinchera, che vi era stato nominato, vi aveva rinunciato ed era invece stato nominato professore onorario.

E accettai tale nomina benchè a Bologna non potessi avere gli emolumenti che avrei avuti a Pavia come insegnante officiale per tasse d'iscrizione e propine d'esami, nè quelle che ivi avrei conservate per il corso privato, secondo la legge 13 novembre 1859 non estesa all'Università di Bologna, dove neppure esisteva la cattedra di Diritto internazionale, non compresa fra quelle istituite coi decreti del Governatore generale delle

Romagne e del Governatore delle regie Provincie dell' Emilia delli 30 settembre 1859, 9 e 10 febbraio e 8 marzo 1860.

Nominato professore straordinario di Diritto amministrativo nell' Università di Bologna con decreto ministeriale 16 ottobre 1861 con decorrenza dal 1° novembre successivo per l' anno 1861-62, lessi il 26 novembre 1861 la — *Prolusione al corso di diritto amministrativo* —, che pubblicai in Bologna (6), come pubblicai in Torino lo Studio intitolato — *La centralizzazione* — (7), e fui confermato pel successivo anno 1862-63 coll' incarico inoltre dell' insegnamento del Diritto internazionale, esteso all'Università di Bologna col regolamento approvato con decreto reale 14 settembre 1862 n. 842 in esecuzione alla legge 31 luglio detto anno n. 719, come fui confermato nell' uno e nell' altro officio per l' anno 1863-64 fino alla mia nomina a professore ordinario di Diritto amministrativo.

Tale nomina avvenne per decreto reale 29 novembre 1863 con decorrenza dal 1° decembre, in seguito all' eleggibilità conseguita nel concorso per titoli e per esame come ordinario alla cattedra omonima dell' Università di Pavia colla proposta della Commissione esaminatrice per la nomina a quella cattedra, e in seguito inoltre al parere di una Commissione speciale per l' applicabilità dell' articolo 69 della legge 13 novembre 1859, benchè quì non pubblicata, e benchè io fossi nominato sulla base del decreto governatoriale 8 marzo 1860 e non della detta legge limitante il numero dei professori ordinari.

Fu al momento e nell' occasione di tale nomina che io lasciai di mio proprio moto a disposizione del Ministro della pubblica istruzione l' incarico che mi era stato già confermato del Diritto internazionale, affinchè fosse nominato il professore Costanzo Giani allora straordinario nell' Università di Pavia a professore ordinario di Storia del diritto nell' Università di Bologna, mentre ne era incaricato il professore Vincenzo Ferranti, professore ordinario di Filosofia del diritto, che fu invece incaricato del Diritto internazionale, cosicchè il professore Giani fu nominato ordinario di Storia del diritto sulla base del citato decreto governatoriale collo stesso decreto reale col quale io fui nominato ordinario di Diritto amministrativo, cessando dall' incarico del Diritto internazionale, ma riservandomi il diritto di fare il corso liberamente come insegnante privato.

Successivamente quell' insegnamento fu unito senza speciale incarico a quello del Diritto costituzionale del quale era professore

ordinario Cesare Albicini, perchè secondo il decreto del Governatore generale delle Romagne 30 settembre 1859 la cattedra era di Diritto pubblico e costituzionale, e ciò in onta al regolamento emanato in virtù della legge 31 luglio 1862 ([8]).

Senonchè, in seguito a proposta della Facoltà, io fui nuovamente incaricato del Diritto internazionale, ricostituito come corso speciale secondo il regolamento universitario, con decreto ministeriale 9 novembre 1871 per l'anno 1871-72 e fui poi costantemente confermato in tale incarico, avendo la Facoltà espresso voto contrario alle domande o interpellanze per la nomina di altro titolare o per l'apertura del concorso, e solo una volta avendo essa risposto che non avrebbe rifiutato il suo assenso qualora io avessi un altro incarico (o di Diritto internazionale privato o di Scienza dell'amministrazione) e si trattasse di provvedere con un professore ordinario e mediante concorso, e il Consiglio superiore della pubblica istruzione fu di parere che nulla dovesse essere mutato.

Era infatti notoria la mia antica e costante predilezione per l'insegnamento del Diritto internazionale, che io avrei preferito a quello stesso del Diritto amministrativo, com'era ben nota la cura da me posta così nell'uno come nell'altro insegnamento, lasciando l'esercizio del patrocinio forense ([9]), non curando le occasioni offertemi di passare ad altri pubblici offici, e aggiungendo anche ai corsi generali altri corsi speciali, come sulla Storia delle istituzioni amministrative comparate, così sulla Storia dei trattati e sulla Diplomazia, non meno che sul Diritto internazionale privato in relazione alla Legislazione comparata.

Già da molti anni nel mio insegnamento e in alcuni dei miei scritti io aveva chiarito l'oggetto e l'importanza delle Scienze politiche e la loro relazione colle sociali e colle giuridiche, ed in particolare col Diritto amministrativo e col Diritto internazionale, e la necessità di istituirne corsi speciali nelle Università italiane a complemento degli studi giuridici e politici ([10]).

Fino dal 23 decembre 1875 la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, interpellata con dispaccio ministeriale 12 decembre stesso, coerentemente ad altro suo voto del 26 novembre, sulla proposta di una Commissione speciale composta dei professori Cesare Albicini, Angelo Marescotti e di me medesimo, che ne fui il relatore, approvava un parere ed un progetto sull'ordinamento dei corsi di Scienze politiche in relazione all'articolo 7 del regolamento per le Facoltà di Giurisprudenza approvato

col decreto reale 11 ottobre dello stesso anno ([11]) *(Appendice I).*

Ivi fra le altre cose si proponeva l'istituzione di un corso speciale di Scienza politica o dello Stato, oltre ai cinque indicati nel regolamento, che erano quelli di Enciclopedia delle scienze politiche, Scienza dell'amministrazione e Igiene pubblica, Scienza delle finanze, Contabilità di Stato, Diplomazia e Storia dei trattati.

Pubblicato successivamente col decreto reale 8 ottobre 1876 il nuovo regolamento, in relazione all'articolo 6 del medesimo la Facoltà stessa, facendo nuovi voti per l'istituzione dei suddetti corsi, il 1° maggio 1881 proponeva in particolare l'istituzione di un corso speciale di Diritto internazionale privato e penale, oltre a quelli indicati nel regolamento, di Scienza dell'amministrazione, Scienza delle finanze, Contabilità di Stato, Storia dei trattati e Diplomazia, ed all'altro di Esegesi delle fonti del diritto, ivi pure indicato, esprimendo pure il desiderio dei tre altri di Politica, Sociologia e Legislazioni moderne comparate.

E nello stesso senso fu anche il mio parere del 6 settembre 1881 in risposta alla circolare ministeriale 15 luglio dello stesso anno *(Appendice II).*

Ma all'attuazione di tali voti opponevansi difficoltà d'ordine finanziario.

Antico e costante propugnatore del libero insegnamento universitario in concorrenza coll'officiale e a complemento di esso, io avea già dichiarato il 18 novembre 1882 a S. E. il Ministro della pubblica istruzione la mia intenzione di iniziare un corso di tali scienze, esprimendo la fiducia che ciò servirebbe di spinta e che quanto prima avrebbero potuto attuarsi gli altri corsi, e ne aveva avuti speciali incoraggiamenti.

Ed affinchè l'Università di Bologna non fosse per questa parte in condizioni troppo inferiori ad altre, nelle quali erano stati istituiti in forma officiale i corsi desiderati ([12]), colla cooperazione di alcuni egregi colleghi, mi feci iniziatore della Scuola libera di Scienze politiche, istituita il 28 ottobre 1883, secondo le norme di legge sull'insegnamento a titolo privato, a complemento degli studi della Facoltà di Giurisprudenza ([13]) ed inaugurata il 5 decembre, e ne ricevetti ripetuti elogi e ringraziamenti dai Ministri della pubblica istruzione in particolare *(Appendice III).*

Della mia privata iniziativa e della Scuola da me istituita e diretta hanno fatto menzione per me onorevole, oltre ai Rettori dell'Università di Bologna nelle inaugurazioni degli anni sco-

lastici 1883-84, 1884-85, 1885-86, il professore senatore Luigi Cremona nella relazione 15 marzo 1885 dell' Ufficio centrale del Senato del Regno, composto dei senatori Magni, Guerrieri-Gonzaga, Giorgini, Cannizzaro, Saracco, Finali, Manfredi, Brioschi, Amari e Cremona, relatore, sul progetto di legge — *Modificazioni alle vigenti leggi per l' istruzione superiore del Regno* — presentato dal Ministro dell' istruzione pubblica (Baccelli) nella tornata del 1° marzo 1884 ([14]); il professore Émile de Laveleye dell' Università di Liegi nelle sue — *Nouvelles lettres d' Italie* — (1884); il professore L. J. Trasenster Rettore della stessa Università nel suo discorso inaugurale 20 ottobre 1884 — *L' enseignement des sciences sociales et politiques* —; il professore E. Van der Rest Rettore dell' Università libera di Bruxelles, nel suo discorso — *L' enseignement des sciences sociales* — dell' anno 1889, ed il professore Roland P. Falkner della — *Warthon School of Finance and Economy* — nell' Università di Pensilvania (Filadelfia) nella sua monografia — *Academic Instruction in Political and Economic Science in Italy* — negli — *Annals of the American Academy of Political and Social Science* — dell' aprile 1891, per tacere degli altri.

Coll' atto di costituzione della Scuola aggiungevansi agli insegnamenti della Facoltà, e più specialmente a quelli di Statistica, Economia politica, Diritto costituzionale, Diritto amministrativo e Diritto internazionale, i corsi di Scienza politica e della legislazione, Scienza dell' amministrazione, Scienza delle finanze, Contabilità pubblica, Diplomazia e Storia dei trattati, salva la facoltà di darne altri rispondenti al fine speciale di accrescere la coltura scientifica e di meglio preparare alla vita pubblica ed ai pubblici offici, specialmente delle carriere amministrativa, finanziaria, diplomatica e consolare.

Ma in seguito al decreto reale del 22 ottobre 1885 n° 3444 s. 3ª, che univa alla cattedra di Diritto amministrativo la Scienza dell' amministrazione nelle Facoltà di Giurisprudenza e vi istituiva il corso di Scienza delle finanze e Diritto finanziario, i corsi costitutivi della Scuola si ridussero a tre soli.

Il corso di Scienza politica e della legislazione fu da me assunto fino dal primo anno della Scuola (1883-84) e continuò regolarmente negli anni successivi, come continua tuttora sotto il titolo generale di Scienze politiche.

Il corso di Scienza dell' amministrazione, assunto nel primo anno dal dottore Amilcare Puviani, libero docente di Economia

politica ed ora professore nell'Università di Perugia, e continuato nel secondo anno (1884-85), fu unito alla mia cattedra di Diritto amministrativo dall'anno 1885-86 a tutto il 1896-97, quando io proposi e la Facoltà emise il voto per la nomina del professore Luigi Rava quale straordinario di Scienza dell'amministrazione, e colla di lui nomina prima come straordinario e poscia come ordinario la Scienza dell'amministrazione fu separata dal Diritto amministrativo.

Il corso di Scienza delle finanze, assunto nel primo anno dal dottore Alberto Zorli, libero docente di Economia politica, ora professore nell'Università di Macerata, e continuato nel secondo, fu nell'anno 1885-86 insieme al Diritto finanziario impartito per incarico officiale dal dottore Amilcare Puviani predetto, e dall'anno 1886-87 fu affidato per incarico officiale al professore Tullio Martello, professore ordinario di Economia politica.

Il corso di Contabilità pubblica, o di Stato, assunto dal professore Augusto Bordoni, libero docente di Contabilità di Stato, che lo avea già dato anche in anni precedenti, non ebbe luogo nel primo anno, ma bensì nel secondo, come non ebbe luogo nel terzo, ma bensì nel quarto, nel quinto, nel sesto e nel settimo, e nel nono era stato assunto dal professore Luigi Rava, già professore straordinario di Filosofia del diritto nell'Università di Pavia, che lo aveva impartito in quella Universitá, e la Facoltà di Giurisprudenza gliene affidò l'incarico speciale secondo lo statuto della Fondazione Cavazza ([15]) dall'anno 1893-94 a tutto il 1896-97, cioè fino alla sua nomina a professore di Scienza dell'amministrazione, ed egli lo continuò poi a titolo privato.

Il corso di Diplomazia e Storia dei trattati era già stato iniziato fino dall'anno 1876 per incarico ministeriale gratuito dal professore emerito Pietro Ellero, allora ordinario di Diritto penale e Procedura penale, ora presidente onorario di sezione del Consiglio di Stato e senatore del Regno; ed era stato assunto dal professore Cesare Albicini, ma non ebbe luogo nè nel primo nè nel secondo anno, e fu assunto nel terzo dal professore Aurelio Saffi, dottore collegiato onorario e poi professore onorario, che avea già tenuto nel 1878 tre conferenze — *Di Alberigo Gentili e del diritto delle genti* — e dal 1878-79 un corso di Storia del diritto pubblico, continuato nel primo anno della Scuola sotto il titolo di Storia dell'incivilimento e nel secondo sotto il titolo primitivo; e il nuovo corso fu da lui continuato nel quarto anno e nel quinto, mentre nel sesto, che fu il 1888-89, fu

da lui impartito dietro proposta della Facoltà per incarico officiale e continuato anche nell' anno successivo fino alla sua morte avvenuta il 10 aprile 1890.

La Facoltà aveva allora proposto che l' incarico fosse dato al professore Cesare Albicini in luogo di quello d' Introduzione alle scienze giuridiche e Istituzioni di diritto civile, ma il Consiglio superiore fu di avviso che quell' incarico dovesse riservarsi pel caso che io cessassi da quello del Diritto internazionale.

Il detto corso fu perciò riassunto liberamente nell' anno ottavo con una serie di lezioni dal professore Cesare Albicini, il quale lo avrebbe continuato nel nono, se egli pure non fosse mancato ai vivi nel 28 luglio 1891; e nel nono anno fu impartito dal dottore Scipione Gemma, libero docente di Diritto internazionale, ora professore nel R. Istituto di scienze sociali Cesare Alfieri di Firenze.

Oltre ai corsi costitutivi della Scuola ne diedero altri ausiliari: il professore Giacomo Cassani, già professore ordinario di Diritto canonico e poi di Storia del diritto, nel primo anno di Legislazione politico-ecclesiastica e nel secondo di Diritto e leggi ecclesiastiche; il professore Pietro Siciliani, già professore ordinario di Filosofia teoretica, nel primo anno di Sociologia; il professore Aurelio Saffi predetto nel primo anno di Storia dell' incivilimento e nel secondo di Storia del diritto pubblico (già ricordati); il dottore Domenico Zanichelli, libero docente di Diritto costituzionale, ora professore nell' Università di Siena e nel R. Istituto di scienze sociali Cesare Alfieri di Firenze, nel primo e nel secondo anno di Leggi speciali politiche; l' avvocato Aronne Rabbeno, libero docente di Legislazione rurale, nel primo e nel secondo anno di Legislazione economico-industriale; il professore di Antropologia Giuseppe Sergi, ora professore dell' Università di Roma, nel primo anno di Etnografia; il dottore Luigi Rava predetto, allora libero docente di Filosofia del diritto, nel secondo anno di Filosofia del diritto pubblico; e il dottore Luigi Rossi, allora libero docente di Diritto costituzionale, ed ora professore ordinario, diede nell' ottavo anno un corso di Storia della scienza politica e costituzionale italiana e nel nono anno di Storia delle costituzioni moderne, che continuò anche dopo la sua nomina a professore di Diritto costituzionale ([16]).

Il corso che ora s' intitola di Scienze politiche, cogli esercizi a modo di Seminario politico ([17]), in continuazione a quello di Scienza politica e della legislazione da me impartito fino dalla istituzione della Scuola libera di Scienze politiche, oltre all' oggetto o scopo

principale o generale di studiare le scienze politiche nelle loro relazioni colle giuridiche e colle sociali, si propone anche quello di supplire alla mancanza del corso speciale di Diplomazia e Storia dei trattati nella nostra Università, insieme all' altro di promuovere ed aiutare gli studi speciali e gli esercizi scientifici attinenti al Diritto amministrativo e al Diritto internazionale oltre che alle Scienze politiche.

Il corso di Scienze politiche si divide pertanto in due parti, la prima generale di Scienza politica, la seconda speciale di Diplomazia e Storia dei trattati.

La parte generale comprende l' Enciclopedia, la Metodologia, la Storia e la Letteratura delle scienze politiche, con particolare riguardo agli scrittori politici italiani, e la Politica pura ed applicata, interna ed esterna o internazionale, come dottrina generale dello Stato, de' suoi fini e de' suoi mezzi, colla Nomotesia o Scienza della legislazione in generale nelle sue relazioni colla Legislazione comparata.

La parte speciale considera la Diplomazia come funzione speciale dello Stato nelle sue relazioni cogli altri Stati, mostrandone i fini e gli organi e le forme dell' azione di questi, svolgendo più ampiamente quella parte del Diritto internazionale che concerne le Legazioni diplomatiche e i Consolati; e studia inoltre lo sviluppo delle relazioni internazionali nella Storia dei trattati, e specialmente nei tempi moderni, illustrando in modo particolare i trattati e le convenzioni e gli altri atti costituenti il Diritto internazionale positivo attuale.

Gli esercizi annessi al corso consistono in ricerche sulle fonti, lavori in iscritto e discussioni o conferenze degli studenti, concernenti gli studi teorici, storici, comparativi, esegetici e pratici sul Diritto amministrativo, sul Diritto internazionale e sulle Scienze politiche, e sono coordinati ai corsi relativi.

Il programma si svolge solo in parte nei singoli anni scolastici in tre ore di lezione per settimana, una per la Scienza politica e due per la Diplomazia e Storia dei trattati, e gli esercizi hanno luogo in ore diverse, secondo l' orario della Facoltà di Giurisprudenza.

Bologna 15 giugno 1901.

Domenico Mantovani-Orsetti

NOTE

(1) Eco dei Tribunali, sezione seconda, Giornale di giurisprudenza civile, anno nono, numeri 465 e 466, 29 novembre e 6 decembre 1859.

Sommario. — Introduzione. — Epoca delle origini. — Epoca aristocratica. — Epoca filosofica. — Epoca cristiana. — Epoche posteriori alla compilazione giustinianea.

(2) Giornale di giurisprudenza pratica, anno IX, numeri 24-26, decembre 1858.

Sommario. — Capitolo I. Scuole di diritto. — Capitolo II. Diritto in genere, — sua partizione; — Diritto internazionale in ispecie, — suoi diversi aspetti. — Capitolo III. Formazione del diritto internazionale europeo. — Capitolo IV. Letteratura del diritto internazionale. — Capitolo V. Scienze affini. — 1. Filosofia del diritto. 2. Filosofia morale. 3. Filosofia politica. 4. Economia politica. 5 Storia del diritto. 6. Storia della filosofia. 7. Storia generale. 8. Geografia politica. 9. Statistica. 10. Diritto positivo pubblico e privato. — Capitolo VI. Proposta e delineazione di un corso di diritto internazionale europeo.

(3) Rivista euganea, anno I, numeri 8 e 9, 15 marzo e 1° aprile 1857.

(4) Gazzetta dei giuristi, serie II, anno VII, numeri 45 e 46, 17 e 24 novembre 1860.

(5) Pavia, tipografia dei fratelli Fusi, 1860.

Sommario. — Lezione I (1° decembre 1860). — Del diritto internazionale, delle scienze affini od ausiliarie ad esso e del metodo della sua trattazione. I. Nozione e natura del diritto internazionale ed oggetto speciale del corso. II. Scienze affini od ausiliarie. III. Metodo d'insegnamento. — Lezione II (3 decembre 1860). — Dello sviluppo storico del diritto internazionale e della sua scienza e del suo stato attuale. I. Sviluppo storico del diritto internazionale. II. Sviluppo storico della scienza del diritto internazionale. III. Stato attuale del diritto internazionale.

(6) Bologna, stabilimento tipografico G. Monti, 1862 (col Prospetto delle materie del corso di Diritto amministrativo).

(7) Torino, tipografia Eredi Botta, 1862.

([8]) Le leggi della Università di Bologna — con appendici (Annuario dell' Università dell' anno scolastico 1897-98). — La questione del numero dei professori ordinari dell' Università di Bologna secondo le leggi vigenti e secondo il disegno di legge sull' autonomia universitaria di S. E. il Ministro della pubblica istruzione (Baccelli) — con allegati (Annuario dell' Università dell' anno scolastico 1898-99).

([9]) Eco dei Tribunali e Giornale di Giurisprudenza pratica di Venezia e Monitore dei Tribunali di Milano.

([10]) Corsi di Diritto amministrativo e di Diritto internazionale (inediti) e pubblicazioni citate (1-8).

([11]) Parere e progetto sull' ordinamento dei corsi di Scienze politiche nelle Facoltà giuridico-politiche, in risposta ai quesiti contenuti nel dispaccio 12 decembra 1875 di S. E. il Ministro della pubblica istruzione, approvati dalla Facoltà di Giurisprudenza della regia Università di Bologna il 23 decembre 1875 (Giornali di Bologna la Patria delli 12 e 14 gennaio 1876 e il Monitore delli 16 e 18 detto).

([12]) Decreti ministeriali 10 decembre 1878 per la Scuola economico-amministrativa e 27 settembre 1879 pel Corso complementare di scienze economico-amministrative nell'Università di Roma. — Decreto ministeriale 10 novembre 1880 per gli studi per la diplomazia e i consolati nell' Università di Napoli. — Corsi speciali in altre Università. — Scuola libera ora R. Istituto di scienze sociali Cesare Alfieri di Firenze e Scuole superiori di commercio di Venezia, Genova e Bari.

([13]) Costituzione della Scuola libera di Scienze politiche a complemento degli studi della Facoltà di Giurisprudenza nella r. Università di Bologna — Bologna, 28 ottobre 1883 (Annuario dell' Università dell' anno scolastico 1883-84).

([14]) Atti del Senato, Sessione 1882-83-84-85, n. 100-A.

([15]) Decreto regio 25 marzo 1893 (Annuario dell' Università dell' anno scolastico 1893-94).

([16]) Notizia della Scuola libera di Scienze politiche a complemento degli studi della Facoltà di Giurisprudenza nell' Università di Bologna istituita e diretta dal professore Domenico Mantovani-Orsetti (Treviso, tipografia Luigi Zoppelli, 1892). — Annuario della r. Università di Bologna (Anno scolastico 1883-84 e seguenti). — Programmi dei corsi di Diritto amministrativo, di Diritto internazionale e di Scienze politiche.

([17]) Articoli 93 e seguenti della legge 13 novembre 1859 n. 3725 richiamati all' articolo 127 del regolamento universitario (testo unico) approvato col decreto regio 26 ottobre 1890 n. 1337, ed articolo 103 dello stesso regolamento.

APPENDICI

APPENDICE I

(A)

Parere sull' ordinamento dei corsi di Scienze politiche nelle Facoltà giuridico-politiche in risposta ai quesiti contenuti nel dispaccio 12 decembre 1875 di S. E. il Ministro della pubblica istruzione.

Il dispaccio 12 decembre 1875 di S. E. il Ministro della pubblica istruzione chiede il parere della Facoltà sull' ordinamento scolastico della sezione delle Scienze politiche per le Facoltà giuridico-politiche in relazione all' art. 7 del regolamento della Facoltà di Giurisprudenza approvato col decreto reale 11 ottobre 1875, invitandola a studiare e proporre quel progetto di ordinamento scolastico che le paia migliore ed indicandole sommariamente i punti o quesiti principali da studiare e da risolvere nei termini seguenti:

« I nuovi corsi, se non debbono essere corsi liberi da seguire a piacere degli studenti della Facoltà, ma debbono formare un gruppo di insegnamenti obbligatori, saranno tali soltanto per gli studenti che aspireranno ad una laurea speciale giuridico-politica o politico-amministrativa. E in allora con quali insegnamenti propriamenti giuridici si dovranno cumulare? Quale particolare ordinamento di studi sarà a dare alla nuova sezione? Quali vantaggi apporterà la laurea conferita da questa sezione? Darà essa il diritto di preferenza a certi determinati impieghi? »

E il citato art. 7 del regolamento per la Facoltà di Giurisprudenza così dispone:

« A compiere lo studio delle Scienze politiche potranno in alcune Università essere istituiti corsi speciali di

« Enciclopedia delle Scienze politiche,
« Scienza dell'amministrazione ed Igiene pubblica,
« Scienza delle finanze,
« Contabilità dello Stato,
« Diplomazia e storia dei trattati.

« Un regolamento stabilirà le norme pel conferimento dei corrispondenti diplomi.

« Nelle Università dove sono aggiunti i detti insegnamenti alla Facoltà di Giurisprudenza, questa prende nome di Facoltà giuridico-politica ».

Ciò premesso, la Commissione, considerando la importanza e la utilità di un insegnamento speciale politico-amministrativo così pel progresso della scienza come per la preparazione dei cittadini alla vita pubblica ed in ispecie alle funzioni amministrative, e tenendo conto delle esperienze, degli studi e delle proposte fatte in Italia ed in altri Stati, e specialmente in Germania ed in Francia (1), è di avviso:

Che i nuovi corsi di Scienze politiche dovrebbero costituire un gruppo di insegnamenti obbligatori soltanto per gli aspiranti ad una laurea speciale di Scienze politiche oppure ad una licenza speciale amministrativa, benchè possano in pari tempo essere seguiti a piacere come corsi liberi dagli studenti della Facoltà di Giurisprudenza o di altre Facoltà;

Che a tali corsi dovrebbe aggiungersene uno speciale di Scienza politica o dello Stato, e che dovrebbero essere cumulati con altri insegnamenti della Facoltà di Giurisprudenza e di altre Facoltà in modo diverso ed in diversa misura secondo che abbiano a servire per gli aspiranti ad una semplice licenza oppure alla laurea;

Che la laurea in Scienze politiche dovrebbe avere un carattere

(1) Veggansi principalmente sull'argomento gli scritti di Rau, Hepp, Laboulaye, Mohl, Vergè, Salvandy, Blondeau, Chauffour, Batbie, Lamé-Fleury, Lenoel ecc. fra gli stranieri, e per l'Italia in particolare quello di Messedaglia: Della necessità di un insegnamento speciale politico-amministrativo e del suo ordinamento scientifico (Milano, 1851); come pure il regolamento della Facoltà di Giurisprudenza delle Università del Regno d'Italia del 14 settembre 1862 (Matteucci) e i documenti relativi (Raccolta dei documenti relativi alla legge sulle tasse universitarie del 31 luglio 1862 e al regolamento generale delle Università del Regno emanato con regio decreto del 14 settembre 1862, pubblicata per cura del Ministero della pubblica istruzione — Torino, stamperia reale, 1862). — *Il relatore.*

scientifico ed un alto significato e perciò non dovrebbe essere conferita se non che ai laureati in Giurisprudenza;

Che la licenza amministrativa dovrebbe essere di due specie, l'una per gli affari interni, generali e speciali (amministrazione in istretto senso e finanza), l'altra per gli affari esteri (diplomazia e consolati);

Che gli insegnamenti relativi e l'ordinamento degli studi e degli esami dovrebbero rispondere al duplice scopo di promuovere lo studio delle Scienze politiche e di preparare agli offici della pubblica amministrazione nelle due carriere amministrativo-finanziaria e diplomatico-consolare;

Che i vantaggi o diritti derivanti dalla licenza e dalla laurea di cui trattasi dovrebbero essere la dispensa dagli esami teorici e la preferenza negli aspiri alle diverse carriere della pubblica amministrazione, e quanto alla laurea altresì la preferenza negli aspiri agli offici della Magistratura giudiziaria e del Pubblico Ministero ed alle cattedre di Scienze giuridiche e politiche.

Le idee della Commissione sia quanto agli insegnamenti sia quanto all'ordinamento degli studi e degli esami così per la licenza come per la laurea sono sviluppate nell'unito Progetto, il quale serve a rispondere in modo concreto all'invito ed ai quesiti formulati nel dispaccio ministeriale.

La Commissione aggiunge soltanto che il concetto fondamentale da cui essa è partita è quello che convenga distinguere gli studi assolutamente necessari come preparazione alle diverse carriere della pubblica amministrazione, conducenti ad una semplice licenza amministrativa (affari interni — amministrazione e finanza; affari esteri — diplomazia e consolati), da quelli richiesti per la più elevata e completa coltura politica e per la corrispondente laurea in Scienze politiche.

Da tale concetto deriva la condizione della laurea in Giurisprudenza per gli aspiranti alla seconda laurea in Scienze politiche, la quale avrebbe per tal modo altresì il carattere di una laurea di perfezionamento.

L'unito Progetto non contempla le norme per l'ammissione ai corsi non conducenti alla laurea, pei quali potrebbe essere ammessa oltre la licenza liceale, sotto certe condizioni, anche quella degli Istituti tecnici; nè la durata dei corsi, che di regola dovrebbero essere annuali e soltanto alcuni per eccezione potrebbero essere semestrali; nè la composizione delle Commissioni d'esame, che dovrebbero essere costituite in modo analogo a quello stabi-

lito per gli esami di promozione, di licenza e di laurea per la Facoltà di Giurisprudenza.

A ciò tutto dovrebbe provvedere il regolamento per le sezioni di Scienze politiche delle Facoltà giuridico-politiche, il quale dovrebbe essere concordato cogli altri Ministeri, come accenna il dispaccio ministeriale, per quanto concerne la determinazione dei vantaggi e dei diritti inerenti ai diplomi da esse conferiti.

Bologna 23 decembre 1875.

La Commissione della Facoltà di Giurisprudenza
della Regia Università di Bologna

Prof. Angelo Marescotti
Prof. Cesare Albicini
Prof. Domenico Mantovani-Orsetti *relatore*

(B)

Progetto per l' ordinamento dei corsi di Scienze politiche nelle Facoltà giuridico-politiche in risposta ai quesiti contenuti nel dispaccio 12 decembre 1875 di S. E. il Ministro della pubblica istruzione.

La sezione di Scienze politiche delle Facoltà giuridico-politiche è ordinata allo scopo di promuovere lo studio delle Scienze politiche e di preparare alle carriere della pubblica amministrazione.

Essa conferisce: 1° il diploma di laurea in Scienze politiche; 2° i diplomi di licenza per le carriere amministrative: *a*) degli affari interni (generali e speciali — amministrazione in istretto senso e finanza), *b*) degli affari esteri (diplomazia e consolati); 3° certificati di studio e di esame sopra singole materie.

Essa comprende i seguenti insegnamenti speciali, oltre a quelli appartenenti anche alla sezione giuridica o ad altre Facoltà: 1. Enciclopedia delle Scienze politiche, 2. Scienza politica o dello Stato, 3. Scienza dell' amministrazione pubblica e della polizia, 4. Scienza delle finanze, 5. Scienza della diplomazia e storia dei trattati, 6. Contabilità pubblica.

Vi sono, oltre gli esami speciali di profitto, esami di promozione e di licenza per coloro che non aspirano alla laurea.

L' esame di promozione si dà alla fine del secondo anno.

È condizione per esservi ammesso l' aver frequentati con profitto i corsi di 1. Enciclopedia delle scienze politiche, 2. Scienza politica o dello Stato, 3. Economia pubblica, 4. Statistica, 5. Diritto costituzionale, 6. Filosofia del diritto, 7. Elementi di diritto privato e penale, 8. Storia moderna.

Le materie speciali dell' esame sono le seguenti: 1. Diritto costituzionale, 2. Economia pubblica, 3. Statistica, 4. Elementi di diritto privato e penale.

L' esame consiste: *a*) in una prova orale o interrogatorio di mezz' ora sopra ciascuna materia speciale d' esame, *b*) in una prova scritta o svolgimento di un argomento scelto dalla Commissione fra le materie speciali dell' esame, nel termine e modo prescritto per la Facoltà di Giurisprudenza.

L' esame di licenza si dà alla fine del terzo anno.

È condizione per essere ammesso all' esame di licenza amministrativa e finanziaria l' aver frequentato con profitto i corsi di 1. Scienza dell' amministrazione pubblica e della polizia, 2. Scienza delle finanze, 3. Contabilità pubblica, 4. Diritto amministrativo, 5. Diritto pubblico ecclesiastico, 6. Igiene pubblica o medicina amministrativa.

Le materie speciali dell' esame sono le seguenti: 1. Diritto amministrativo, 2. Scienza dell' amministrazione pubblica e della polizia, 3. Scienza delle finanze.

L' esame consiste: *a*) in una prova orale (come per la promozione), *b*) in una prova scritta (come per la promozione), *c*) nella soluzione di un quesito di diritto amministrativo.

È condizione per essere ammesso all' esame di licenza diplomatica e consolare l' aver frequentato con profitto i corsi di 1. Scienza della diplomazia e storia dei trattati, 2. Diritto internazionale, 3. Diritto commerciale, 4. Geografia ed etnografia.

Le materie speciali dell' esame sono le seguenti: 1. Diritto internazionale, 2. Scienza della diplomazia e storia dei trattati, 3. Diritto commerciale.

L' esame consiste: *a*) in una prova orale (come per la promozione), *b*) in una prova scritta (come per la promozione), *c*) nella soluzione di un quesito di diritto internazionale.

Gli aspiranti ad ambedue le licenze hanno facoltà di sostenere i due esami alla fine del quarto anno, oppura l' uno alla fine del terzo e l' altro alla fine del quarto a loro scelta, salve le altre condizioni.

Vi sono inoltre esami di laurea.

Sono condizioni per esservi ammesso: *a*) l' aver conseguita la laurea in Giurisprudenza; *b*) l' aver frequentato con profitto i corsi di 1. Enciclopedia delle Scienze politiche, 2. Scienza politica o dello Stato, 3. Scienza dell' amministrazione pubblica e della polizia, 4. Scienza delle finanze, 5. Scienza della diplomazia e storia

dei trattati, 6. Contabilità pubblica, 7. Filosofia del diritto, 8. Diritto pubblico ecclesiastico, 9. Igiene pubblica o medicina amministrativa, 10. Storia moderna, 11. Geografia ed etnografia; *c*) l'aver sostenuti gli esami orali ed in iscritto sulle materie che ne formano oggetto per gli aspiranti alla licenza tanto amministrativa e finanziaria quanto diplomatica e consolare.

I corsi di Filosofia del diritto, di Diritto pubblico ecclesiastico, di Igiene pubblica o medicina amministrativa, di Storia moderna e di Geografia ed etnografia possono essere frequentati nei quattro anni del corso di Giurisprudenza.

I corsi di Enciclopedia delle Scienze politiche, Scienza politica o dello Stato, Scienza dell'amministrazione pubblica e della polizia, Scienza delle finanze, Scienza della diplomazia e storia dei trattati e Contabilità pubblica debbono essere frequentati in un anno speciale posteriore.

Gli esami complementari di cui sopra consistono: *a*) negli esami orali sulle seguenti materie: 1. Scienza dell'amministrazione pubblica e della polizia, 2. Scienza delle finanze, 3. Scienza della diplomazia e storia dei trattati; *b*) negli esami in iscritto sulle seguenti materie: 1. Diritto costituzionale, 2. Diritto amministrativo, 3. Diritto internazionale, 4. Economia pubblica, 5. Statistica, 6. Scienza dell'amministrazione pubblica e della polizia, 7. Scienza delle finanze, 8. Scienza della diplomazia e storia dei trattati; *c*) nella soluzione di due quesiti, l'uno di diritto amministrativo e l'altro di diritto internazionale.

L'esame di laurea consiste: *a*) in una dissertazione scritta sopra un soggetto scelto liberamente fra le materie che si insegnano nella sezione, tanto speciali quanto comuni alla sezione giuridica, da presentarsi nel termine prefinito per la laurea in Giurisprudenza; *b*) in un interrogatorio di un'ora sopra la materia da cui è tratto il soggetto della dissertazione.

I laureati ed anche i licenziati in Giurisprudenza possono essere ammessi alla semplice licenza amministrativa e finanziaria o diplomatica e consolare o ad ambedue con dispensa dai corsi e dagli esami sulle materie non prescritte per la licenza alla quale aspirano, come dalla dissertazione e dall'interrogatorio prescritti per la laurea, osservate le altre condizioni.

I licenziati per la carriera amministrativa o diplomatica o per ambedue possono essere ammessi alla laurea in Giurisprudenza dopo avere frequentati con profitto per due anni i corsi non prescritti per la licenza o per le licenze di cui sono in possesso e

sostenuti gli esami orali ed in iscritto sulle materie che formano oggetto degli esami di promozione e di licenza, secondo il regolamento per la Facoltà di Giurisprudenza.

Il passaggio degli studenti dai corsi di Giurisprudenza a quelli di Scienze politiche e da questi a quelli può aver luogo con dispensa dai corsi già frequentati con profitto e dagli esami relativi già sostenuti, salva la determinazione degli anni di studio loro incombenti a giudizio della Facoltà secondo i casi.

Possono inoltre essere rilasciati certificati di studio e di esame sopra singole materie per alcune carriere od offici speciali della pubblica amministrazione.

La laurea in Scienze politiche, le licenze amministrativa e diplomatica e i certificati di esami di promozione e speciali danno diritto alla dispensa dagli esami teorici relativi e sono inoltre titoli di preferenza negli aspiri alle diverse carriere della pubblica amministrazione.

La laurea in Scienze politiche in ispecie è titolo altresì di preferenza negli aspiri agli offici della Magistratura giudiziaria e del Pubblico Ministero ed alle cattedre di Scienze giuridiche e politiche [1].

Bologna 23 decembre 1875.

La Commissione della Facoltà di Giurisprudenza
della Regia Università di Bologna

Prof. Angelo Marescotti
Prof. Cesare Albicini
Prof. Domenico Mantovani-Orsetti *relatore*

[1] *Avvertenza.* I corsi di Filosofia del diritto e di Diritto pubblico ecclesiastico potrebbero essere comuni agli studenti di Giurisprudenza e a quelli di Scienze politiche. — Il corso di Igiene pubblica o medicina amministrativa potrebbe essere comune agli studenti di Medicina e Chirurgia e a quelli di Scienze politiche. — Il corso di Elementi di diritto privato e penale per gli aspiranti alla licenza amministrativa-finanziaria o diplomatica-consolare potrebbe essere affidato ad un professore della Facoltà di Giurisprudenza. — Il corso di Scienza politica sarebbe da aggiungersi ai cinque corsi speciali contemplati nell' art. 7 del regolamento 11 ottobre 1875. — *Il relatore.*

APPENDICE II

Parere a S. E. il Ministro dell' istruzione pubblica sopra il sistema degli esami nelle Facoltà di Giurisprudenza e sopra l' ordinamento degli studi giuridici e politici in risposta alla lettera circolare 15 luglio 1881 n. 3499.

QUESITO I

Modo con cui funziona l' attuale sistema degli esami biennali nelle regie Università, e se sia il caso di apportare qualche modificazione alle vigenti disposizioni, ovvero se sia miglior consiglio tornare a prescrivere gli esami speciali a norma della legge Casati.

RISPOSTA

Il sistema degli esami biennali complessivi per gruppi di materie, prescritto dal vigente regolamento generale universitario e dal regolamento speciale delle Facoltà di Giurisprudenza, è temperato per queste Facoltà dalle disposizioni che rendono possibile la divisione dell' esame di promozione in due sedute, l' una alla fine del primo, l' altra al termine del secondo anno, e che lasciano la facoltà di sostenere le due prove dell' esame di laurea l' una alla fine del terzo l' altra al termine del quarto anno (articoli 9 e 11 del regolamento speciale).

Ciò non ostante, il sistema attuale d' esami non è scevro d' inconvenienti, non solo per la mancanza della prescrizione assoluta

dell' esame annuale, ma anche, e massimamente, per la complessività delle prove che abbracciano parecchie materie e per la confusione della prova relativa alla dissertazione con quella relativa alle materie dell' ultimo gruppo (articoli 8 e 10 del citato regolamento).

La prova annuale è certamente più idonea ad eccitare la diligenza e lo studio in ogni anno d' insegnamento, riesce meno grave agli studenti anche più diligenti e studiosi e può ragionevolmente essere più seria della biennale.

La prova speciale poi riscontrasi praticamente preferibile alla complessiva, sia biennale o sia annuale, in quanto promuove un' eguale diligenza ed un eguale studio per tutte le materie d' esame, impedisce l' indebita influenza dell' esito in alcune materie a pregiudizio delle altre, permette allo studente di andarvi incontro con maggiore tranquillità d' animo e prontezza di spirito ed è naturalmente più seria della complessiva.

Il sottoscritto per tali ragioni è d' avviso che non sia il caso di apportare soltanto qualche modificazione alle vigenti disposizioni, ma che sia miglior consiglio tornar a prescrivere gli esami speciali a norma della legge Casati e del regolamento Matteucci, rendendoli annunali anche pegli insegnamenti di maggior durata.

In un sistema legislativo degli studi universitari che ammettesse la maggiore libertà ed autonomia per tutte le Università o le Facoltà, od anche soltanto la concorrenza di Università o Facoltà libere (da non confondersi colle comunali o provinciali), dovrebbero esservi Commissioni esaminatrici di Stato nominate dal Governo pel conferimento dei diplomi di laurea; e in tale sistema dovrebbe esservi un esame generale o complessivo sulle materie tutte d' insegnamento divise in gruppi secondo la maggiore affinità, che precederebbe le ultime prove pel conferimento della laurea; ma nel sistema attuale siffatto esame generale non sarebbe che la ripetizione degli esami speciali annuali sostenuti nella stessa Università e non avrebbe ragione giustificativa.

L' esame di laurea pertanto, dopo gli esami speciali, dovrebbe consistere nella dissertazione scritta liberamente coll' aggiunta d' alcune proposizioni o tesi formulate pure liberamente e nella discussione pubblica sull' una e sulle altre (1).

(1) Veggansi la legge e i regolamenti Casati ed i regolamenti Matteucci.

QUESITO II

Se il regolamento in vigore nella Facoltà di Giurisprudenza risponda appieno ai bisogni dell'insegnamento e della disciplina scolastica, o se sia necessario di arrecare al regolamento stesso qualche variante, e quale all'uopo dovrebbe essere.

RISPOSTA

Lo scrivente ritiene necessaria l'istituzione di alcuni insegnamenti speciali complementari, coordinati insieme ad altri costitutivi in forma di una Scuola amministrativa e diplomatica, in ciascuna delle Università primarie dello Stato, in applicazione dell'articolo 61 del regolamento generale universitario e dell'articolo 6 del regolamento speciale della Facoltà di Giurisprudenza.

A questo proposito crede opportuno ricordare la relazione ed il progetto per l'ordinamento dei corsi di Scienze politiche approvato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna fino dal 23 decembre 1875 in risposta a dispaccio ministeriale del 12 dello stesso mese ed in relazione all'articolo 7 del precedente regolamento speciale per la Facoltà di Giurisprudenza, e la proposta votata dalla stessa Facoltà nella sua adunanza del 1° maggio p.° p.° per l'istituzione dei corsi complementari ivi indicati, anche ad esempio di quanto già fu fatto per l'Università di Roma coi decreti ministeriali 10 decembre 1878 e 27 settembre 1879 e per l'Università di Napoli col decreto ministeriale 10 novembre 1880.

Come relatore della Commissione eletta dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna per rispondere ai quesiti formulati col dispaccio ministeriale 12 decembre 1875, e come promotore della proposta votata dalla Facoltà medesima nell'adunanza del 1.° maggio p.° p.°, coerentemente all'assunto della necessità di Scuole speciali politico-amministrative propugnato costantemente nell'insegnamento del Diritto amministrativo e del Diritto internazionale, il sottoscritto è d'avviso che debbano istituirsi nelle Facoltà giuridiche delle Università primarie dello Stato i seguenti corsi complementari, da coordinarsi insieme ad altri costitutivi in forma di una Scuola politico-amministrativa, divisa in due sezioni, amministrativa e diplomatica, la prima per gli offici delle carriere amministrativa e finanziaria, la seconda per quelli delle carriere diplomatica e consolare:

1 Scienza dell'Amministrazione pubblica (articolo 6 del regolamento speciale),

2. Scienza delle Finanze (come sopra),

3. Contabilità pubblica (come sopra),

4. Storia dei Trattati e Diplomazia (come sopra),

5. Diritto internazionale privato e penale (Trattato speciale);

ai quali potrebbero utilmente aggiungersi i seguenti:

6. Politica,

7. Sociologia,

8. Legislazioni moderne comparate;

oltre al corso complementare strettamente giuridico, contemplato nell'articolo 6 del regolamento speciale, di

9. Esegesi sulle fonti del diritto.

Ma oltre al provvedere all'insegnamento più completo delle Scienze giuridiche e politiche nelle primarie Università dello Stato, al fine di accrescere la cultura superiore e di meglio preparare alle professioni legali ed agli offici pubblici, converrebbe rendere effettivamente e generalmente obbligatorie le conferenze in aggiunta alle lezioni e gli esercizi degli studenti retribuendo all'uopo gli insegnanti con uno speciale assegnamento.

Treviso 6 settembre 1881.

D. Mantovani-Orsetti

professore ordinario di Diritto amministrativo
e incaricato di Diritto internazionale
nell'Università di Bologna

APPENDICE III

SCUOLA LIBERA DI SCIENZE POLITICHE

A COMPLEMENTO DEGLI STUDI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

NELLA R. UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

COSTITUZIONE DELLA SCUOLA

1.° Allo scopo di accrescere la *coltura superiore* e di meglio preparare agli *offici pubblici* e specialmente alle *carriere amministrativa, finanziaria, diplomatica* e *consolare*, è istituita in Bologna una Scuola libera di Scienze politiche a complemento degli studi della Facoltà di Giurisprudenza.

2.° La Scuola aggiunge agli insegnamenti di Statistica, Economia politica, Diritto pubblico costituzionale, Diritto pubblico amministrativo, Diritto internazionale pubblico e privato della Facoltà di Giurisprudenza i corsi di Scienza politica e della legislazione, Scienza dell' amministrazione, Scienza delle finanze, Contabilità pubblica, Diplomazia e storia dei trattati.

Oltre a questi possono darvisi altri insegnamenti rispondenti al fine speciale della Scuola.

3.° Possono iscriversi ai corsi della Scuola gli studenti universitari di qualsiasi Facoltà e la iscrizione sarà per essi calcolata nel numero delle ore settimanali di studio contemplate dai regolamenti in vigore.

La tassa pagata per l' iscrizione universitaria varrà anche per l' iscrizione agli insegnamenti della Scuola a senso e nei limiti degli stessi regolamenti.

L' iscrizione può prendersi anche per un solo insegnamento

4.° Tutti gli altri che provino di avere la necessaria coltura

preparatoria potranno ottenere l'iscrizione col pagamento delle tasse fissate pegli uditori a corsi singoli universitari.

5.° Alla fine dell'anno scolastico gli iscritti avranno diritto ad un attestato degli studi compiuti e del profitto che nelle conferenze e negli esercizi ed esperimenti mostrino di averne tratto.

6.° Il Direttore della Scuola nominato dal Collegio degli insegnanti, i quali ne costituiscono il Consiglio direttivo, provvederà all'amministrazione ed al buon andamento degli studi.

Avvertenza. Le iscrizioni si prendono presso la Segreteria dell' Università.

Bologna 28 ottobre 1883.

Il Direttore della Scuola
D. Mantovani-Orsetti

Visto — il Rettore Magni.

DELLO STESSO AUTORE

DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE

SCRITTI GIURIDICI E POLITICI

(EDITI ED INEDITI)